



Comune di SAN SPERATE

Città Metropolitana di Cagliari – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Titolo I – Disposizioni preliminari

- Art. 1 – Consiglieri Comunali
- Art. 2 – Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3 – Primi adempimenti del Consiglio

Titolo II – Gruppi consiliari

- Art. 4 – Composizione
- Art. 5 – Costituzione
- Art. 6 – Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7 – Conferenza dei capigruppo

Titolo III – Commissioni consiliari

- Art. 8 – Istituzione e composizione
- Art. 9 – Insediamento
- Art. 10 – Notizie sulla costituzione
- Art. 11 – Convocazione
- Art. 12 – Funzionamento – Decisioni
- Art. 13 – Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 14 – Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 15 – Assegnazione affari
- Art. 16 – Indagini conoscitive
- Art. 17 – Partecipazione membri esterni
- Art. 18 – Sedute delle Commissioni

Titolo IV – Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio

- Art. 19 – Sede riunioni
- Art. 20 – Sessioni
- Art. 21 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 22 – Seduta prima convocazione
- Art. 23 – Seduta seconda convocazione
- Art. 24 – Ordine del giorno
- Art. 25 – Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 26 – Pubblicità e segretezza delle sedute

Titolo V – Discussione e votazione

- Art. 27 – Ordine durante le sedute

- Art. 28 – Sanzioni disciplinari
- Art. 29 – Tumulto in aula
- Art. 30 – Comportamento del pubblico
- Art. 31 – Prenotazione per la discussione
- Art. 32 – Svolgimento interventi
- Art. 33 – Durata interventi
- Art. 34 – Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35 – Fatto personale
- Art. 36 – Udienze conoscitive
- Art. 37 – Dichiarazione di voto
- Art. 38 – Verifica numero legale
- Art. 39 – Votazione
- Art. 40 – Irregolarità nella votazione
- Art. 41 – Verbalizzazione riunioni
- Art. 42 – Diritti dei consiglieri
- Art. 43 – Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 44 – Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI – Diritti e prerogative dei Consiglieri

- Art. 45 – Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 46 – Interrogazioni
- Art. 47 – Risposta alle interrogazioni
- Art. 48 – Interpellanze
- Art. 49 – Svolgimento delle interpellanze
- Art. 50 – Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni
- Art. 51 – Mozioni
- Art. 52 – Svolgimento delle mozioni
- Art. 53 – Emendamenti alle mozioni
- Art. 54 – Votazione delle mozioni

Il presente regolamento:

- 1) è Stato deliberato dal Commissario Straordinario nella seduta del 24.02.1994 con atto n. 46;
- 2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28.02.1994;
- 3) è stato esaminato e rinviato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO) nella seduta del 19.4.94 n. 373/01/94;
- 4) è stato modificato e integrato con atto C.S. n. 229 del 17.05.1994 e ripubblicato all'Albo Pretorio per undici giorni consecutivi dal 20.05.1994;
- 5) è stato riesaminato e approvato definitivamente dal CO.RE.CO nella seduta del 08.06.1994. n. 886/01/94;
- 6) è stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 20.06.1994 al 05.07.1994;
- 7) è entrato in vigore quindici giorni dopo la data di ripubblicazione.
- 8) è stato modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 27.11.2025

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. **Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del TUEL.**

Art. 2 Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, il Consiglio, dopo la convalida degli eletti, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi, come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

Art. 6 Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco o il **Presidente del Consiglio** ritengano di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Commissione comunale per lo Statuto;
 - Commissione comunale per l'adozione o modifiche di regolamenti comunali.
2. Le Commissioni sono composte da un componente per ciascun gruppo di minoranza e da 2 componenti per la maggioranza. La designazione dei componenti appartenenti alla maggioranza consiliare è in capo alla maggioranza; quella dei componenti appartenenti alla minoranza consiliare è in capo ai gruppi di minoranza.
3. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di mancato accordo all'interno di uno dei gruppi di maggioranza o minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al secondo comma. Nel caso di parità all'interno dello stesso gruppo, è designato il capogruppo.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei voti ponderati espressi: ovvero, a ciascun componente delle commissioni sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del proprio gruppo in Consiglio Comunale; per i componenti della maggioranza, ciascun componente rappresenta la metà dei consiglieri della maggioranza.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. Le commissioni restano in carica fino alla scadenza del mandato.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 9

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno alla elezione del Presidente.

Art. 10

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 11
Convocazione

1. Il Presidente della Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12
Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione.
2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

Art. 15
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16
Indagini conoscitive

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione i cui poteri, la composizione ed il funzionamento verranno disciplinati - nell'ambito delle specifiche competenze - dello Statuto e successivamente dal Regolamento.

Art. 17
Partecipazione membri esterni

1. Le commissioni, qualora lo ritengano opportuno e su specifiche tematiche, possono audire membri esterni particolarmente competenti nella materia in trattazione.

Art. 18
Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando vengano trattate questioni inerenti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. È ammessa la partecipazione dei componenti alle sedute mediante strumenti telematici che garantiscano identificazione e continuità audio-video.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, deve essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2. Può essere riunito in sessione straordinaria, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco e/o Presidente del Consiglio, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri eletti.**
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco **e/o Presidente del Consiglio**, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21

Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, come da Statuto all'art. 28. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.**
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno **oppure via PEC.**
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potrà proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. **L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio e a un quarto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto comma dell'art. 20.**
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco **e/o del Presidente del Consiglio** o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio**, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco **e/o al Presidente del Consiglio** spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco **e/o del Presidente del Consiglio**.

Art. 28 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco **e/o dal Presidente del Consiglio**.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** sospende la seduta al fine di rendere possibile l'allontanamento del consigliere.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 Tumulto in aula

1. Quando ci sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 30 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco **e/o del Presidente del Consiglio**, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** e possono interloquire solo se espressamente autorizzati dallo stesso per non più di cinque minuti.

Art. 32

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco **e/o al Presidente del Consiglio**; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) gli 8 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i 3 minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.

4. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 10 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio**, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio** decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione.

Art. 37

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio**, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò avviene entro 5 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco **e/o del Presidente del Consiglio**.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio**, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco **e/o il Presidente del Consiglio**, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco **e/o dal Presidente del Consiglio** e dal segretario.

Art. 42

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, detta motivazione deve essere espressa in modo conciso per un tempo non superiore ai due minuti.

Art. 43

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44

Segretario-Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, di liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

Art. 46

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta, o comunque entro il primo Consiglio utile.

Art. 47

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, esse possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, per dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a tre minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

3. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni o comunque entro il primo Consiglio utile, alle interpellanze, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 49

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Presidente dà lettura della interpellanza.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o no.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco o dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare una mozione sulla stessa.

Art. 50

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento e ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Dopo le risposte della Giunta o del Sindaco, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 3 minuti, per esprimere le ragioni per le quali si dichiarano soddisfatti o non soddisfatti.

Art. 51

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata, fatto salvo che non sia già stata iscritta all'ordine del giorno in Conferenza di Capigruppo.

Art. 52

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque **non** superiore ai 5 minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.